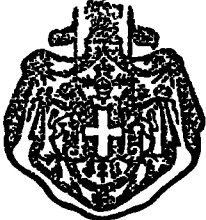


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890

ROMA — LUNEDÌ 15 SETTEMBRE

NUM. 216

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale.....	L. 9	17	32
Id. e domicilio in tutto il Regno.....	19	35	65
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.....	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti.....	31	51	100
Repubblica Argentina e Uruguay.....	45	80	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richiederli di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine e meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — per REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — per REGNO, centesimi TRENTA — per L'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna e spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1878, N. 2155, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea. Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini della legge civile e commerciale devono essere scritti su carta da bollo da UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2577 (Serie seconda). Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

SI È PUBBLICATO

IL

RUOLO D'ANZIANITÀ

degli impiegati dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, in confronto della data di nomina al grado e classe attuale

ed in base alla situazione numerica del 16 agosto 1890

Prezzo per ogni esemplare in Roma L. 1 e in provincia L. 1,20.

Indirizzare richiesta, vaglia o l'ammontare del prezzo, all'Economato del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: RR. decreti numeri 7074 e 7075 (Serie 3^a), che separano i comuni di Serrone dalla sezione elettorale di Piglio (Roma) e di Vejano da Capranica (Roma) — R. decreto numero 7078 (Serie 3^a), che autorizza la Direzione Generale del Debito pubblico ad emettere le obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento di cui la legge 2 luglio 1890, n. 6930 (Serie 3^a) — R. decreto numero 7088 (Serie 3^a), che stabilisce i pesi e le misure legali nel Regno d'Italia — R. decreto numero MMMDCCXCIV (Serie 3^a, parte supplementare), che erige in Corpo morale il Monte di maritaggi ed elemosine Gaetano Paduano in Torre Annunziata (Napoli) e ne approva lo statuto organico — R. decreto numero MMMDCCXCVI (Serie 3^a, parte supplementare), che distacca il comune di Bergantino dalla Sezione elettorale commerciale di Melara per la nomina dei componenti la Camera di commercio ed arti di Rovigo — Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie — Disposizioni fatte nel personale dei notari — Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili — Ministero dell'Interno: Restituzione di patente di agente di emigrazione — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Elenco delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno durante la seconda quindicina del mese di agosto 1890 — Concorsi — Bollettini meteorici.

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 7074 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dello Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Serrone per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Piglio e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Serrone ha 105 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Serrone è separato dalla Sezione elettorale di Piglio ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del quarto Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISP.

Visto, Il Guardasigilli: ZAMARDELLI.

Il Numero 7075 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Vejano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Capranica e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Vejano ha 109 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vejano è separato dalla Sezione elettorale di Capranica ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 7078 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) e 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª), per la costruzione e l'esercizio di linee ferroviarie complementari;

Veduta la legge 2 luglio 1890, n. 6330 (serie 3ª), con la quale, agli ulteriori effetti delle leggi suddette, il Governo è autorizzato ad emettere obbligazioni di Stato del valore capitale nominale di lire 500 ciascuna, fruttanti l'interesse annuo del 4 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente o futura;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento, fruttanti l'interesse del 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque imposta presente e futura, di

cui la legge 2 luglio 1890, numero 6930 (serie 3ª), saranno emesse dalla Direzione generale del Debito pubblico, e costituiranno un debito speciale da essa amministrato.

Art. 2.

Le obbligazioni saranno emesse per serie progressive.

Apposito regio decreto, in base alle autorizzazioni date con le leggi del bilancio, fisserà di volta in volta, per ciascuna serie, il capitale nominale, la decorrenza di godimento degli interessi, la quantità dei titoli da emettere, i diversi colori distintivi per ogni serie.

Art. 3.

Le obbligazioni saranno rappresentate da titoli al portatore che potranno essere di tre specie:

unitari, rappresentanti ciascuno una sola obbligazione di lire 500 di capitale nominale;

quintupli, rappresentanti ciascuno cinque obbligazioni del capitale nominale complessivo di lire 2500;

decupli, rappresentanti ciascuno dieci obbligazioni del capitale nominale complessivo di lire 5000.

I primi frutteranno lire 20, i secondi lire 100, ed i terzi lire 200 annue, esenti da ritenuta per qualsiasi imposta.

Ciascuna specie di titoli al portatore avrà colore diverso dalle altre specie della serie stessa.

Eseguita l'emissione dei titoli *unitari*, *quintupli* e *decupli*, i medesimi non possono riunirsi tra loro o dividersi.

Sarà in facoltà dei possessori dei titoli al portatore di chiederne il tramutamento in titoli nominativi.

Gli intestatari dei titoli nominativi potranno anche chiederne il tramutamento in obbligazioni al portatore.

I titoli nominativi avranno gli stessi colori di quelli al portatore della serie medesima.

Art. 4.

L'interesse annuo del 4 per cento sarà pagabile a semestri maturati il 1º aprile e 1º ottobre di ciascun anno.

Art. 5.

I titoli di obbligazione al portatore saranno impressi su carta filigranata. La filigrana nel corpo del titolo porta la leggenda disposta in circolo: *Debito Pubblico del Regno d'Italia*; e sopra ciascuna lista di cedole la leggenda: *Debito Pubblico*.

I titoli verranno staccati da registro a matrice ed avranno nel recto lo stemma reale e la leggenda: *Debito Pubblico del Regno d'Italia*, e saranno contornati dagli stemmi di alcune delle principali città d'Italia e da emblemi ferroviari.

Essi porteranno pure nel recto la data e il numero delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª), e 2 luglio 1890, n. 6030 (serie 3ª), la data e il numero del presente decreto e del decreto reale che rispettivamente sarà per autorizzare la emissione delle diverse serie di obbligazioni, nonchè la serie e i numeri d'ordine del titolo, il capitale nominale che il medesimo rappresenta, l'interesse annuo di cui il capitale stesso è fruttifero nella ragione del 4 per cento e la decorrenza del godimento del medesimo, la data sotto la quale i titoli sono emessi, il bollo demaniale da centesimi 50 e il bollo a secco del Debito Pubblico,

Inoltre essi porteranno impresse a stampa, mediante *fac simile* le firme del Direttore generale del Debito pubblico, del Capo della III divisione e del rappresentante dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Nel *verso* saranno trascritti l'articolo unico della legge 2 luglio 1890, n. 6930 (serie 3^a), e gli articoli 3 e 9, parte dell'art. 11, l'art. 39, parte degli articoli 40 e 41 e l'art. 42 del presente decreto, nelle quattro lingue, italiana, francese, tedesca ed inglese; e vi sarà pure stampata la tabella di ammortamento delle obbligazioni.

Art. 6.

Ciascun titolo al portatore avrà nella parte laterale destra 30 cedole per il pagamento in rate semestrali di 15 annualità d'interessi, disposte in tre colonne di 10 cedole ognuna, e le colonne saranno fra loro divise da fregi a colori.

Esaurite le dette cedole, saranno a mano a mano attaccate a ciascun titolo altri fogli di cedole per il pagamento degli interessi fino alla estinzione del debito.

Art. 7.

L'ammortamento delle obbligazioni avrà luogo in novant'anni, a cominciare dal 1896 e precisamente dal 1^o ottobre dello stesso anno.

Art. 8.

L'ammortamento si eseguisce mediante annualità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

Art. 9.

L'ammortamento sarà fatto di anno in anno per tante obbligazioni quante corrispondono in valore nominale all'ammontare della quota di ammortamento stabilita per ciascun anno.

Verrà provveduto allo ammortamento mediante estrazioni a sorte annuali fatte a cura dell'Amministrazione del Debito pubblico, per il rimborso alla pari delle obbligazioni estratte.

Art. 10.

Il quantitativo delle obbligazioni da sorteggiarsi in ciascuna annuale estrazione deve essere multiplo di dieci.

Per l'eseguimento delle annuali estrazioni a sorte, nella occasione che dovrà aver luogo la prima estrazione, si procederà innanzi tutto all'imborsamento, per ciascuna delle serie delle obbligazioni che saranno emesse, di tante schede comprensive ognuna di dieci numeri di obbligazioni da lire cinquecento di capitale nominale che compongono ciascuna delle dette serie.

Dell'imborsamento sarà fatto constare mediante processo verbale.

Art. 11.

Le estrazioni delle obbligazioni saranno annunziate al pubblico con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* quindici giorni prima che siano eseguite, con l'indicazione del giorno e del luogo in cui saranno fatte e del quantitativo delle obbligazioni da sorteggiarsi.

Per ogni estrazione si redigerà processo verbale.

I numeri delle obbligazioni sorte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* suddetta.

Art. 12.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale dei titoli sorteggiati saranno fatti dalle casse dello Stato nel Regno ed all'estero sulle piazze di Parigi, Londra e Berlino presso le Case bancarie che saranno incaricate di tale servizio per conto del Tesoro colle norme indicate negli articoli 38, 39, 40, 41 e 42.

Per i pagamenti fuori del Regno potranno, secondo convenienza, stabilirsi dei cambi fissi, nel limite dei rapporti monetari fra le piazze diverse.

I cambi fissi dovranno essere indicati sui titoli da emettersi.

Art. 13.

Il Tesoro potrà anticipare il rimborso alla pari dei titoli dopo venti anni dalla emissione di ciascuna serie.

In questo caso la presentazione dei titoli sarà obbligatoria con diffida della cessazione d'ogni interesse dal giorno stabilito per il pagamento del capitale.

Art. 14.

La presentazione dei titoli, per anticipato rimborso alla pari, potrà essere richiesta per una sola come per più serie insieme, sempre per tutti i relativi titoli in circolazione di ciascuna delle serie chiamate al rimborso.

Art. 15.

Il tramutamento delle obbligazioni al portatore in iscrizioni nominative si fa su domanda dell'esibitore, il quale dovrà indicare il suo nome e cognome, il nome del padre ed il suo domicilio.

I titoli esibiti devono avere annesse le cedole relative ai semestri non scaduti, compreso quello in corso ed essere all'atto del deposito firmati dal presentatore.

Per ogni titolo al portatore unitario, quintuplo o decuplo si fa luogo alla emissione di un titolo nominativo di eguale valore.

Il tramutamento delle obbligazioni al portatore può essere richiesto, sia al nome dell'esibitore sia al nome di altra persona, di una Società, di uno Stabilimento o corpo morale.

Art. 16.

Per le iscrizioni nominative si tiene un registro per ciascuna delle serie di obbligazione che saranno emesse.

Ciascuna iscrizione indica:

- 1^o il numero d'ordine che comincerà dall'unità;
- 2^o il cognome, nome, nome del padre e domicilio del titolare della rendita, o la designazione della Società, dello Stabilimento, del corpo od ente morale proprietario;
- 3^o l'ammontare del capitale nominale;
- 4^o l'ammontare dell'interesse annuo, di cui il detto capitale è fruttifero;
- 5^o il giorno primo del semestre dal quale ne comincia il godimento;
- 6^o il numero od i numeri delle obbligazioni al portatore, colla indicazione che le iscrizioni nominative concorreranno coi numeri stessi alle annuali estrazioni che avranno luogo a cominciare dal 1896;
- 7^o la data della iscrizione,

Esse sono firmate dal Direttore generale, dal Capo della III divisione e dal rappresentante dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le iscrizioni nominative non possono assoggettarsi a vincolo o ad ipoteca.

Art. 17.

I certificati d'iscrizioni nominative saranno impressi su carta filigranata ed avranno nella facciata anteriore lo stemma reale e la leggenda: *Debito Pubblico del Regno d'Italia*, e saranno contornati dagli stemmi di alcune delle principali città d'Italia e da emblemi ferroviari.

Essi porteranno pure nella stessa facciata la data e il numero delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3^a) e 2 luglio 1890, n. 6930 (serie 3^a), la data e il numero del presente decreto e del decreto reale che rispettivamente sarà per autorizzare la emissione delle diverse serie di obbligazioni; la serie alla quale appartengono, nonchè le indicazioni di cui al precedente articolo 16.

I certificati nominativi porteranno impressi il bollo demaniale da centesimi 50 ed il bollo a secco del Debito pubblico e saranno firmate dai funzionari indicati all'ultimo comma dell'articolo precitato.

Nelle due facciate interne dei certificati saranno trascritti l'articolo unico della legge 2 luglio 1890, n. 6930 (serie 3^a), e gli articoli 3 e 9, parte dell'articolo 11, l'art. 39, parte degli articoli 40 e 41 e l'art. 42 del presente decreto nelle quattro lingue: italiana, francese, tedesca ed inglese, e vi sarà pure stampata la tabella di ammortamento delle obbligazioni.

Nella facciata posteriore sarà stampata una tabella a caselle per segnarvi i pagamenti delle singole rate semestrali d'interessi.

Art. 18.

Alle iscrizioni nominative sono applicabili le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e gli ultimi due comma dell'articolo 26 del regolamento del Debito pubblico, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942.

Art. 19.

Le iscrizioni nominative, semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti, potranno trasferirsi al nome di altra persona o di altra società, stabilimento, corpo od ente morale, a richiesta dei titolari od altri aventi ragione, oppure riconvertirsi in obbligazioni al portatore.

Art. 20.

La cessione delle iscrizioni nominative può eseguirsi mediante atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata, a termini dell'articolo 1323 del Codice civile, da pubblico notaio, il quale dovrà attestare l'identità del titolare nella persona del cedente e la capacità giuridica di esso.

La traslazione delle iscrizioni stesse al cessionario ha luogo su domanda di questo o del cedente, o del loro procuratore, corredata dell'atto pubblico o della scrittura privata di cessione e dei titoli ceduti.

Il procuratore deve inoltre provare la sua qualità mediante l'esibizione dell'atto di procura in forma pubblica o per scrittura privata autenticata come sopra.

Art. 21.

Gli atti di cessione e le procure devono contenere le comunicazioni di cui all'articolo 54 del regolamento del Debito pubblico 8 ottobre 1870.

Art. 22.

Ove i titoli ceduti risultino spettare a persone legalmente incapaci, ovvero a società, stabilimenti, corpi od enti morali, la traslazione a favore del cessionario non può eseguirsi se non si provi che siano intervenute le autorizzazioni prescritte, secondo i casi, dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti.

Art. 23.

La traslazione dei titoli nominativi potrà anche eseguirsi in forza di sentenza passata in giudicato, che espressamente la ordini.

L'avente diritto, per ottenere la traslazione, deve farne domanda, esibendo la sentenza coi documenti che ne provino il passaggio in giudicato, ed il titolo nominativo.

Art. 24.

In caso di morte dell'intestatario del titolo nominativo, la traslazione di questo all'erede, o al legatario, ha luogo sulla produzione, mediante apposita domanda, del titolo stesso e dei documenti che giustificano la successione.

Se la successione è *testamentaria* il diritto a succedere deve giustificarsi colla esibizione:

1° dell'atto di morte dell'intestatario del titolo nominativo;

2° dell'atto di ultima volontà;

3° di un atto giudiziale di notorietà con cui si dichiara:

a) che il testamento che si presenta sia l'ultimo;

b) che oltre gli eredi chiamati nel testamento non vi siano altri eredi necessari, cui la legge riservi una quota ereditaria.

In caso di successione *ab-intestato* il diritto a succedere si giustifica colla esibizione:

1° dell'atto di morte dell'intestatario del titolo nominativo;

2° di un atto giudiziale di notorietà, col quale si dichiara la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e si indichi quali siano le persone chiamate alla successione intestata dell'intestatario del titolo nominativo.

Oltre i documenti di cui sopra, devono ancora esibirsi, a giustificazione del diritto a succedere, tutti quegli altri atti e convenzioni che hanno potuto o possono modificare la condizione degli aventi diritto alla successione di cui trattasi, che l'Amministrazione del Debito pubblico fosse per ravvisare opportuni.

Art. 25.

In caso di morte dell'erede o di alcuno dei coeredi, il diritto a succedergli deve essere provato nella conformità stessa con cui si prova il diritto alla successione dell'intestatario del titolo nominativo.

Art. 26.

La traslazione di ciascun titolo nominativo deve aver luogo per l'intero capitale nominale da esso rappresentato, ed in sostituzione di esso deve emettersi altro titolo per l'identico capitale nominale, conservando nel medesimo il riferimento ai numeri dell'obbligazione al portatore da cui era provenuto il titolo nominativo annullato.

Art. 27.

Il tramutamento al portatore dei titoli nominativi deve essere consentito dagli intestatari, dai loro eredi od aventi causa, o dai procuratori dei medesimi con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata come all'articolo 20, e ha luogo su domanda dei medesimi corredata dei titoli stessi, degli atti di consenso al tramutamento, delle procure e degli altri documenti che a seconda dei casi fossero necessari, in conformità a quanto dispongono i precedenti articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

La firma dei richiedenti dovrà essere autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, che dovranno pure attestare l'identità e la capacità giuridica dei medesimi.

Art. 28.

Nei casi di fallimento sono applicate le leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni ed i tramutamenti hanno luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

Art. 29.

Per ogni titolo nominativo che si tramuta deve emettersi un'obbligazione al portatore dell'identico capitale nominale, la quale dovrà portare il numero od i numeri dell'obbligazione al portatore da cui provenne il detto titolo nominativo.

I titoli al portatore, che saranno emessi in via di tramutamento, dovranno essere firmati dal Direttore generale del Debito pubblico, dal capo della III divisione, e dal rappresentante dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 30.

Per ottenere il rimborso del capitale nominale dei titoli nominativi estratti per l'ammortamento se ne deve fare domanda all'amministrazione del Debito pubblico dagli intestatari, dai loro eredi od aventi causa o dai procuratori dei medesimi corredata dei titoli anzidetti, e, ove d'uopo, dei documenti di cui al precedente articolo 27.

Alle domande fatte dai titolari, dai loro eredi od aventi causa è applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo precitato.

Art. 31.

Non possono comprendersi in una stessa domanda e in una stessa nota d'ufficio operazioni concernenti titoli nominativi o obbligazioni al portatore appartenenti a serie diverse, e operazioni riguardanti altri debiti, e tanto meno operazioni che concernono diversa Amministrazione.

Ogni affare deve formare oggetto di una domanda o di una nota distinta.

Art. 32.

In caso di smarrimento o distruzione di un titolo nominativo, il titolare o il suo legittimo rappresentante od

avente causa può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali d'interesse ed il rilascio di un nuovo titolo, presentandone domanda, con firma debitamente autenticata da notaio od agente di cambio accreditato.

Il richiedente dovrà nella domanda eleggere domicilio nel Regno.

Art. 33.

L'Amministrazione del Debito pubblico, ricevuta la domanda con cui si dichiara lo smarrimento e la distruzione del titolo nominativo, sospeso innanzi tutto il pagamento delle rate semestrali relative, ne fa pubblicare avviso per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, con dichiarazione che, trascorsi sei mesi dalla prima delle tre pubblicazioni senza che siano intervenute opposizioni o sianvi altri impedimenti, farà luogo alla emissione di nuovo titolo in sostituzione di quello dichiarato smarrito o distrutto, che rimarrà nullo e di nessun valore.

Art. 34.

Ogni rinnovamento di titolo nominativo si fa sotto altro numero in via di traslazione, conservando però sempre il riferimento ai numeri della obbligazione al portatore, da cui provenne il titolo annullato.

Art. 35.

Il titoli nominativi ed al portatore che si emettono in via di tramutamento, traslazione, ed altre operazioni, devono avere la decorrenza del godimento dal semestre in corso.

Art. 36.

I sequestri, i pignoramenti ed ogni opposizione tendente ad impedire il pagamento degli interessi dei titoli nominativi e la traslazione, il tramutamento ed il rimborso dei medesimi debbono essere fatti a termini di legge ed essere regolarmente notificati alla Direzione generale del Debito pubblico, la quale sospende ogni operazione di pagamento, di traslazione di tramutamento e rimborso di capitale.

Art. 37.

I sequestri, i pignoramenti e le opposizioni si risolvono mediante giudicato che sia divenuto legalmente esecutivo per parte dell'Amministrazione, o mediante consenso di tutti gli interessati, che potrà prestarsi con atto pubblico notarile, o con scrittura privata debitamente autenticata nelle firme da pubblico notaio, od anche con semplice domanda munita di firme autenticate da notaio o da agente di cambio accreditato.

Art. 38.

Il pagamento degli interessi dei titoli al portatore verrà eseguito verso esibizione delle cedole semestrali scadute.

Le cedole devono essere accompagnate da distinta (*bordereau*) sottoscritta dall'esibitore delle medesime, con indicazione del numero o dei numeri delle obbligazioni, del semestre a cui si riferiscono, delle relative rate e dell'importo complessivo che è da pagarsi.

Le cedole estinte sono annullate mediante perforamento e colla impronta di bollo ad olio portante la indicazione della città in cui si opera il pagamento e quella del mese ed anno in cui il medesimo si è effettuato.

Art. 30.

I portatori delle obbligazioni in corso di estinzione sono tenuti prima della esibizione delle cedole per la riscossione delle rate semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che saranno affisse nei luoghi ove si fanno i pagamenti onde accertarsi se i numeri d'iscrizione dei relativi titoli non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno se le rate semestrali siano pagate, sebbene il titolo sia già stato estratto, e se alla domanda del rimborso del capitale vengono defalcati da questo gli importi delle rate semestrali state riscosse indebitamente.

Art. 40.

Il pagamento delle rate semestrali maturate sui titoli nominativi si fa sulla semplice esibizione dei medesimi.

Il pagamento è constatato mediante quietanza dell'esibitore del titolo e apposizione di bollo ad olio nel compartimento semestrale tracciato sulla quarta facciata del titolo stesso. Questo bollo porta la leggenda *pagato* e la indicazione del mese, dell'anno e della città in cui ha luogo il pagamento.

La quietanza del pagamento è fatta su apposita formola a stampa predisposta dall'Amministrazione e trasmessa alla cassa pagatrice.

All'atto di pagamento la formola deve essere munita di bollo ad olio come sopra.

Se si hanno da riscuotere rate semestrali d'interessi di più di un titolo nominativo, l'esibitore di questi è tenuto di accompagnarli con nota descrittiva (*bordereau*) come all'articolo 38.

Quando la emissione del bollo a tergo del certificato possa aver dato luogo ad un secondo pagamento, questo resta a carico del contabile che ha eseguito il primo.

Art. 41.

Il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni al portatore sortite nelle annuali estrazioni verrà eseguito nel Regno su mandati che saranno emessi dall'Amministrazione del Debito pubblico.

I mandati saranno emessi dietro domanda in carta da bollo corredata delle obbligazioni stesse.

All'estero il rimborso dei capitali delle obbligazioni al portatore estratte si farà dalle Case bancarie incaricate, sulla semplice esibizione delle obbligazioni medesime accompagnate da apposita distinta.

Le obbligazioni dovranno all'atto della presentazione alle dette Case bancarie essere firmate dall'esibitore.

All'atto del pagamento, le obbligazioni saranno a cura delle Case bancarie, annullate con bollo ad olio e mediante perforazione, che dovrà farsi in guisa che restino intatti i numeri di esse.

Le obbligazioni devono portare annesse le cedole semestrali relative alle scadenze posteriori al semestre in cui ha avuto luogo la estrazione; in difetto si fa sul capitale in rimborso il difallo della somma corrispondente all'importare delle rate semestrali che rappresentano le cedole mancanti.

Art. 42.

Il rimborso del capitale delle obbligazioni rappresentato da titoli nominativi estratti viene disposto mediante mandati sovra domande fatte dagli aventi diritto all'Amministrazione del Debito pubblico, giusta il disposto dell'articolo 30.

I mandati per l'estero sono trasmessi alle Case bancarie incaricate del pagamento.

Art. 43.

In tutto ciò che non sia contrario alle disposizioni del presente decreto, saranno applicabili alle obbligazioni di Stato 4 per cento, che verranno emesse in esecuzione della legge 2 luglio 1890, n. 6930 (Serie 3^a) quelle fra le disposizioni del regolamento del Debito pubblico approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, e modificato con reale decreto 20 settembre 1874, n. 2058 (Serie 2^a), che riguardano la traslazione, il tramutamento, il rimborso del capitale dei titoli sorteggiati e il pagamento degli interessi, nonché le disposizioni dei titoli XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV del regolamento stesso colle modificazioni apportatevi dal citato decreto 20 settembre 1874 e dal reale decreto 4 luglio 1889, n. 6232 (Serie 3^a).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 2058 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo dall'art. 16 della legge 20 luglio 1890, n. 6991, (serie 3^a) di coordinare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella legge stessa, ed in quelle del 28 luglio 1861, n. 132 e 23 giugno 1874, n. 2000, (serie 2^a) relative ai pesi ed alle misure;

Viste le indicate leggi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure rimane approvato il seguente:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

Per le misure lineari:

Il metro internazionale;

Per le misure di superficie:

Il metro quadrato;

Per le misure di solidità:

Il metro cubo;

Per i pesi:

Il grammo, millesima parte del chilogramma internazionale;

Per le misure di capacità:

Il litro, volume di mille grammi di acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

Art. 2.

Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:

Per le misure agrarie:

L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato;

Per la misura del legno:

Lo stero equivalente al metro cubo;

Art. 3.

I multipli e summultipli di detti pesi e misure seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge.

Art. 4.

I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi.

È pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplo metro, il quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.

Art. 5.

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che essa porta il n. 1 e che è minore del metro internazionale di undici diecimillesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.

Il campione prototipo nazionale per i pesi è il chilogramma di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma internazionale di due centomillesimi.

I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto Reale.

Art. 6.

Vi saranno uffici di verificaione da ordinarsi con decreto Reale, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi.

Art. 7.

La circoscrizione e la sede degli uffici metrici di cui all'articolo precedente, sono stabilite con le seguenti norme:

Ogni capoluogo di provincia è sede di un ufficio metrico.

Un capoluogo di circondario è sede di un ufficio metrico se in esso, in ciascuno degli ultimi tre esercizi, si saranno verificati gli strumenti metrici di almeno 5000 utenti, ovvero se l'ammontare dei diritti di verificaione prima avrà raggiunto nell'ultimo triennio le lire 1000 annue.

Due o più circondari, limitrofi ed appartenenti alla stessa provincia, potranno, uniti insieme, essere dichiarati sede di un ufficio metrico purchè nel loro complesso soddisfino alle condizioni suddette, e qualora nell'ufficio provinciale rimanga un numero di utenti non minore di 5000, oppure da tale ufficio si ottenga un prodotto di verificaione prima, non inferiore alle lire 1000 annue. In tal caso la sede dell'ufficio spetterà al capoluogo di quel circondario che annovera un maggior numero di utenti.

Art. 8.

Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verificaione e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondono il prezzo.

Art. 9.

Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunci ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella A, unita alla presente legge.

Art. 10.

Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e vulture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.

Art. 11.

Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali.

CAPO II.

Della verificaione dei pesi e delle misure.

Art. 12.

I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare o per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'uno e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

Art. 13.

Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificaione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.

Art. 14.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altro che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio di verificaione metrica che sarà indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per essere sottoposti alla verificaione della prima.

Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verificaione prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge.

Art. 15.

La verifica prescitta dagli articoli precedenti sarà eseguita mediante il pagamento, per ogni peso o misura, e per ogni misuratore del gaz, e per ogni manometro, dei diritti indicati dalla unita tabella B.

Gli anzidetti diritti e quelli stabiliti dall'art. 20, saranno soddisfatti dagli utenti col mezzo di marche da bollo da apporsi ai certificati degli uffici di verifica e in conformità delle categorie stabilite nello stato degli utenti.

Art. 16.

Sono tenuti alla verifica periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.

La verifica periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio, nelle loro abitazioni, dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento.

Art. 17.

La verifica si fa in ogni tempo nelle sedi degli Uffici di verifica, e periodicamente ogni due anni in tutti i capoluoghi di mandamento nei comuni che contino non meno di 20 utenti, in quelli in cui esiste un peso pubblico fisso, ed in quelli che potranno essere indicati dalla Giunta provinciale amministrativa.

La verifica è annunciata almeno otto giorni prima per mezzo di notificazione da affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni, ove essa avrà luogo.

La verifica periodica biennale degli strumenti metrici fissi si fa nel luogo dove essi si trovano.

I comuni nei quali dovrà stabilirsi un ufficio temporaneo per la verifica periodica biennale, daranno al verificatore il locale, l'assistenza e i mobili strettamente necessari per le operazioni relative.

Art. 18.

La Giunta municipale formerà lo stato degli utenti di ogni comune per categoria in ordine alfabetico, colla indicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio.

Art. 19.

Lo stato degli utenti indicato all'articolo precedente, sarà pubblicato mediante affissione, per otto giorni, all'albo pretorio, in tutti i comuni del Regno, nei primi dieci giorni di ciascun biennio.

Contro lo stato pubblicato è ammesso, nei termini che saranno fissati dal regolamento, il ricorso alla Giunta comunale e quindi al prefetto, il quale provvederà in via definitiva.

I ricorsi non sospendono il pagamento dei diritti di verifica.

Gli utenti non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo di domandare la loro iscrizione entro un mese dalla pubblicazione dello stato medesimo.

Coloro che aprono un nuovo esercizio dovranno, entro due mesi dall'apertura, sottoporre alla verifica periodica gli strumenti metrici di cui fanno uso.

Gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa in un comune, dovranno sottoporre alla verifica periodica i loro strumenti metrici prima d'intraprendere il loro esercizio e periodicamente nel primo trimestre di ogni biennio.

Art. 20.

Ogni utente pagherà all'atto della verifica un diritto fisso, secondo le seguenti categorie:

1. Uffici pubblici, non governativi, e utenti di pesi fissi, lire 30;
2. Fabbricanti o negozianti all'ingrosso, lire 25;
3. Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita superiore ai 18,000 abitanti, lire 10;
4. Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita dai 3000 ai 18,000 abitanti, lire 7,50;
5. Rivenditori od esercenti al minuto negli altri luoghi, lire 3;
6. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita superiore ai 18,000 abitanti, lire 4;
7. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 3000 ai 18,000 abitanti, lire 2;
8. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi, lire 1;
9. Merciai ambulanti ed esercenti in luoghi aperti, per ogni bilancia, stadera o serie di misure, lire 0,50;
10. Coloro che non esercitando alcun commercio, sono, per l'articolo 16, tenuti alla verifica, e quelli che domandano spontaneamente la verifica, lire 1.

Per i rivenditori ed esercenti al minuto delle categorie 3^a e 4^a che sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile in ordine all'art. 55 del testo unico della legge di ricchezza mobile del 24 agosto 1877, N. 4021, serie 3^a, il diritto di verifica sarà diminuito di un quarto.

I diritti da pagarsi per la verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti da pesare e da misurare, dei misuratori del gas, e dei manometri sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge.

I diritti di verifica sono riscossi per conto dello Stato.

Art. 21.

Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a due o più delle categorie, di cui all'articolo precedente, pagano un solo diritto che è il più alto fra quelli delle dette categorie.

Art. 22.

I misuratori del gas, saranno soggetti alla verifica ogni qualvolta siano posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono.

I fabbricanti e gli aggiustatori dei misuratori del gas, che non ottemperassero a queste prescrizioni, saranno puniti coll'ammenda prescritta dall'articolo 31, n. 1.

Art. 23.

La verifica dei misuratori di gas sarà effettuata nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.

I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario, da determinarsi con apposito regolamento.

Art. 24.

I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore, in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 27 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato col Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, saranno soggetti alla verifica periodica, la quale sarà effettuata nel laboratorio centrale e negli uffici metrici.

CAPO III.

Delle contravvenzioni e delle pene.

Art. 25.

Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di pesi e misure, i verificatori sono pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 26.

In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti.

Quando i luoghi siano chiusi si procederà, per accertare le contravvenzioni, con le forme ordinate dalle leggi per le visite domiciliari.

Art. 27.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, e i misuratori del gas e i manometri campioni non sottoposti alla verifica nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.

Art. 28.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurare e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno, dopo la sentenza, essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verifica.

Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farli bollare e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti di verifica, entro due mesi dal giorno della condanna, spirato il qual termine i detti strumenti s'intenderanno confiscati a vantaggio dell'erario dello Stato.

Art. 29.

Le contravvenzioni agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici dagli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili e daranno luogo agli stessi procedimenti.

Art. 30.

La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui all'articolo precedente, non comincerà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunciate.

Art. 31.

Saranno puniti:

1. Con l'ammenda da L. 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare mancanti del bollo di prima verifica; e coll'ammenda prevista dall'articolo 498 del codice penale coloro che in pubblico negozio terranno misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge.

2. Con l'ammenda da lire 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'art. 16 e quelli che abbiano ommesso di domandare la iscrizione nello stato degli utenti a termini del paragrafo 3° dell'art. 19 della presente legge e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti pei quali non è inflitta una pena speciale;

3. Con l'ammenda di lire 20 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

L'ammenda sarà devoluta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

Le ammende cui fossero condannate le Amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile.

In caso di recidiva nella stessa contravvenzione le ammende fissate da questo articolo potranno estendersi fino al doppio.

Art. 32.

Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non sarà inflitta pena alcuna ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verifica.

Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.

Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente procurate per causa di lucro.

Art. 33.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria, nei limiti del massimo e del minimo prescritti dalla presente legge sia fatta

dal Prefetto o dal Sotto Prefetto, i quali decideranno la somma che dovrà essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese giudiziali che fossero già occorse farà cessare gli effetti dell'ordine penale.

Art. 34.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1891.

Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla medesima.

Art. 35.

Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno a richiesta, essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 36.

A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verifica prima facoltativa i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno aventi capacità diverse da quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purchè tale capacità sia impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazione decimale di litro.

I detti recipienti già muniti del bollo di prima verifica potranno a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verifica e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure.

Tanto per la verifica prima quanto per quella periodica sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella:

Capacità sino a 50 litri, L. 1.

Capacità maggiore di 50 litri sino a 100, L. 1,50.

Per ogni mezzo ettolitro in più di 100 litri, L. 0,25.

Art. 37.

Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO

F. SEISMIT-DODA.

L. MICELI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

TABELLA A.

Tabella dei pesi e delle misure metrico-decimali, del loro multipli e sumpmultipli.

MISURE.

Misura lineare.

Unità: Metro.
Multipli: Decametro, uguale a dieci metri.
» Ettometro, uguale a cento metri.
» Chilometro, uguale a mille metri.
» Miriametro, uguale a diecimila metri.
Sumpmultipli: Decimetro, uguale alla decima parte del metro.
» Centimetro, uguale alla centesima parte del metro.
» Millimetro, uguale alla millesima parte del metro.

Misura superficiale.

Unità: Metro quadrato.
Multipli: Decametro quadrato, uguale a cento metri quadrati.
» Ettometro quadrato, uguale a diecimila metri quadrati.
» Chilometro quadrato, uguale a un milione di metri quadrati.
» Miriametro quadrato, uguale a cento milioni di metri quadrati.
Sumpmultipli: Decimetro quadrato, uguale alla centesima parte di un metro quadrato.
» Centimetro quadrato, uguale alla diecimillesima parte di un metro quadrato.
» Millimetro quadrato, uguale alla milionesima parte di un metro quadrato.

Misura speciale agraria.

Unità: Ara, uguale a un decametro quadrato, o cento metri quadrati.
Multipli: Ettara, uguale ad un ettometro quadrato, o diecimila metri quadrati.
Sumpmultipli: Centiara, uguale a un metro quadrato.

Misura di solidità o volume.

Unità: Metro cubo (i multipli e sumpmultipli non si usano con denominazioni speciali).

Misura speciale di solidità per il legno.

Unità: Stero, uguale ad un metro cubo.
Multipli: Decastero, uguale a dieci metri cubi.
Sumpmultipli: Decistero, uguale alla decima parte di un metro cubo.

Misure di capacità.

Unità: Litro.
Multipli: Decalitro, uguale a dieci litri.
» Ettolitro, uguale a cento litri.
» Chilitro, uguale a mille litri.
Sumpmultipli: Decilitro, uguale alla decima parte di un litro.
» Centilitro, uguale alla centesima parte di un litro.
» Millilitro, uguale alla millesima parte di un litro.

Pesi.

Unità: Gramma.
Multipli: Decagramma, uguale a dieci grammi.
» Ettogramma, uguale a cento grammi o dieci decagrammi.
» Chilogramma, uguale a mille grammi o dieci ettogrammi.
» Miriagramma, uguale a diecimila grammi o dieci chilogrammi.
» Quintale metrico, uguale a cento chilogrammi, o dieci miriagrammi.
» Tonnellata di mare, uguale a mille chilogrammi, o dieci quintali.
Sumpmultipli: Decigramma, uguale alla decima parte di un grammo.
» Centigramma, uguale alla centesima parte di un grammo.
» Milligramma, uguale alla millesima parte di un grammo.

Visto d'ordine di S. M.

addì 4 settembre 1890.

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.

Firmato: L. MICELI.

TABELLA B

Tariffa dei diritti da pagarsi per la verifica prima dei pesi e delle misure e per ogni verifica dei misuratori del gas illuminante, e dei manometri campioni.

<i>Misure lineari.</i>	
Doppio decametro (per ciascuna misura)	L. 1 50
Decametro »	» 1 25
Mezzo decametro »	» 0 40
Doppio metro »	» 0 20
Metro »	» 0 10
Mezzo metro »	» 0 10
Doppio decimetro »	» 0 10
Decimetro »	» 0 10
Triplometro (misura tollerata) »	» 0 30
<i>Misure di capacità per liquidi e per aridi.</i>	
Doppio ettolitro (per ciascuna misura)	L. 2 50
Ettolitro »	» 1 50
Mezzo ettolitro »	» 1 25
Doppio decalitro »	» 0 80
Decalitro »	» 0 40
Mezzo decalitro »	» 0 20
Doppio litro »	» 0 10
Litro »	» 0 10
Mezzo litro »	» 0 10
Doppio decilitro »	» 0 10
Decilitro »	» 0 10
Mezzo decilitro »	» 0 10
Doppio centilitro »	» 0 10
Centilitro »	» 0 10
Quarto di ettolitro (misura tollerata) »	» 1 25
Quarto di litro id. »	» 0 10
<i>Pesi.</i>	
Cinque miriagrammi (per ciascun peso)	» 0 80
Doppio miriagramma »	» 0 40
Miriagramma »	» 0 40
Mezzo miriagramma »	» 0 20
Doppio chilogramma »	» 0 20
Chilogramma (per ciascun peso)	L. 0 10
Mezzo chilogramma »	» 0 10
Doppio ettogramma »	» 0 10
Ettogramma »	» 0 10
Mezzo ettogramma »	» 0 10
Doppio decagramma »	» 0 05
Decagramma »	» 0 05
Mezzo decagramma »	» 0 05
Doppio gramma »	» 0 05
Gramma »	» 0 05
Per le frazioni o suddivisioni del gramma, ciascuna	» 0 05
<i>Pesi per le monete.</i>	
Per ciascun marco delle monete in corso	» 0 10
<i>Bilancie a braccia uguali o semplici.</i>	
Se di portata di 50 chilogrammi o più, per ciascuna	L. 2 50
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi, per ciascuna	» 1 50
Se di portata minore di 10 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusivi, per ciascuna	» 1 25
Se di portata minore di 5 chilogrammi fino a 1 chilogramma inclusivo, per ciascuna	» 0 80
Se di portata minore a 1 chilogramma, per ciascuna	» 0 40
<i>Bilancie composte ossia bilancie a pendolo.</i>	
Se di portata di 50 chilogrammi o più (ciascuna)	» 3 50
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi, per ciascuna	» 2 50
Se di portata minore di 10 e maggiore di 1 chilogramma, per ciascuna	» 1 50
Se di portata di 1 chilogramma o meno per ciascuna	» 1 25

Stadere semplici.

Se di portata di 1000 chilogrammi o più (ciascuna)	L. 3 50
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi (ciascuna)	» 2 50
» » di 200 » a 100 id.	» 1 50
» » di 100 » a 50 id.	» 1 25
» » di 50 » a 10 id.	» 0 80
» » di 10 » (ciascuna)	» 0 40

Stadere o bilancie a bilico portatili.

Se di portata di 1000 chilogrammi o più (ciascuna)	L. 5 —
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi (ciascuna)	» 3 50
Se di portata minore di 200 chilogrammi (ciascuna)	» 2 50
Stadere a ponte bilico, e stadere a bilancia per pesare carichi voluminosi, per ciascuna	» 15 —

Misuratori del gas illuminante.

Per un misuratore che eroga 240 o 280 litri di gas all'ora (2 becchi lire 1,60).	
Per un misuratore che eroga 360 o 420 litri di gas all'ora (3 becchi lire 2,40).	
Per un misuratore che eroga 600 o 700 litri di gas all'ora (5 becchi lire 4).	
Per un misuratore che eroga 1,200 o 1,400 litri di gas all'ora (10 becchi lire 8).	
Per un misuratore che eroga 2,400 o 2,800 litri di gas all'ora (20 becchi lire 16).	
Per un misuratore che eroga 3,600 o 4,200 litri di gas all'ora (30 becchi lire 24).	
Per un misuratore che eroga 4,800 o 5,600 litri di gas all'ora (40 becchi lire 32).	
Per un misuratore che eroga 6,000 o 7,000 litri di gas all'ora (50 becchi lire 40).	
Per un misuratore che eroga 7,200 o 8,400 litri di gas all'ora (60 becchi lire 48).	
Per un misuratore che eroga 9,600 o 11,200 litri di gas all'ora (80 becchi lire 64).	
Per un misuratore che eroga 12,000 o 14,000 litri di gas all'ora (100 becchi lire 80).	
Per un misuratore che eroga 18,000 o 21,000 litri di gas all'ora (150 becchi lire 100).	
Per un misuratore che eroga 24,000 o 28,000 litri di gas all'ora (200 becchi lire 120).	
Per un misuratore che eroga 30,000 o 35,000 litri di gas all'ora (250 becchi lire 140).	
Per un misuratore che eroga 36,000 o 42,000 litri di gas all'ora (300 becchi lire 160).	
Per un misuratore che eroga 48,000 o 56,000 litri di gas all'ora (400 becchi lire 200).	
Per un misuratore che eroga 60,000 o 70,000 litri di gas all'ora (500 becchi lire 240).	
Per un misuratore che eroga 72,000 o 84,000 litri di gas all'ora (600 becchi lire 280).	
Per un misuratore che eroga 96,000 o 112,000 litri di gas all'ora (800 becchi lire 360).	
Per un misuratore che eroga 120,000 o 140,000 o più litri di gas all'ora (1000 becchi lire 440).	

Manometri campioni.

Per ogni verifica di un manometro campione.	L. 3
Addì 4 settembre 1890.	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
L. MICELLI

Il N. MMMDCCCXCV (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo 29 marzo 1870, con cui il fu Gaetano Faduano istituì erede universale delle proprie sostanze la Parrocchia dello Spirito Santo in Torre Annunziata, prescrivendo che al cessare dell'usufrutto stabilito per un terzo a favore della moglie e per gli altri due terzi a favore di due sorelle ora defunte, la relativa rendita venga erogata ogni anno nella distribuzione di 10 doti di L. 127,50 ciascuna a nubende povere del comune, impiegando la rimanente somma per vestimenta a favore dei poveri;

Veduti gli atti dai quali risulta che l'asse ereditario complessivo ascende a lire 45,110.76 con un passivo di lire 11,407.23:

Veduta la domanda del parroco della suddetta Parrocchia, per essere autorizzato ad accettare la eredità stessa per la erezione in corpo morale della unova istituzione da intitolarsi « Monte di maritaggi e elemosine Gaetano Paduano » nonchè per l'approvazione del relativo Statuto organico:

Veduti i ricorsi dei parenti del testatore;

Veduta la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 e 5 giugno 1850;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Monte di maritaggi ed elemosine Gaetano Paduano in Torre Annunziata è eretto in Corpo morale, con autorizzazione ad accettare la relativa eredità, di cui al suddetto testamento 29 marzo 1870 del fu Gaetano Paduano.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico della predetta istituzione con la data 23 aprile 1890, composto di 54 articoli e che sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il N. MMMDCCCXCVI (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i R. decreti 8 ottobre 1876, n. 1423 e 6 giugno 1885, n. 1713;

Vista la domanda del Consiglio comunale di Bergantino, in data 20 maggio 1889;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la nomina dei componenti la Camera di commercio ed arti di Rovigo, il Comune di Bergantino è distaccato dalla Sezione elettorale commerciale di Melara e costituirà una nuova Sezione elettorale separata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:

Con decreti ministeriali del 4 settembre 1890:

Malatesta Mariano, vice cancelliere della pretura di Laviano, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 settembre 1890, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Laviano, a decorrere dal 1° ottobre 1890.

Altomonte Antonio, vice cancelliere della pretura di San Giovanni in Fiore, in servizio da oltre dieci anni, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi quattro a decorrere dal 1° ottobre 1890, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Dal Fabbro Umberto, vice cancelliere della pretura di Tolmezzo, è tramutato alla pretura di Castelfranco Veneto, a sua domanda.

Cenedese Giovanni, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della pretura di Tolmezzo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 5 settembre 1890:

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria, a datare dal 1° settembre 1890, coll'annuo stipendio di lire 3000, cessando di percepire il decimo sullo stipendio precedente:

Rubino Luigi, vice cancelliere della corte d'appello di Napoli;

Viglione Vincenzo, vice cancelliere della corte d'appello di Trani.

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria, a datare dal 1° settembre 1890, coll'annuo stipendio di lire 2200:

D'Argenzio Vincenzo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Trani;

D'Aniello Alessandro, cancelliere della pretura di Salerno;
 Bedini Amedeo, cancelliere della pretura di Pontedera;
 Lombardo Giuseppe, cancelliere della pretura di Buccheri;
 Tango Luigi, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Avel-
 lino;
 Allora Ignazio, cancelliere della pretura di Vercelli;
 Nicoletta Matteo, segretario della regia procura presso il tribunale ci-
 vile e penale di Benevento;
 Falqui Unida Giuseppe, cancelliere della pretura di Mandas;
 Sono promossi dalla 3^a alla 2^a categoria, a datare dal 1^o settem-
 bre 1890, coll'annuo stipendio di lire 2000;
 Baldinozzi Luigi, segretario della regia procura presso il tribunale ci-
 vile e penale di Arezzo;
 Marzari Bartolomeo, cancelliere della pretura di Casalpusterlengo;
 Levi Teodoro, segretario della regia procura presso il tribunale civile
 e penale di Casale;
 Lavagnolo Ernesto Natale, cancelliere della pretura di Rosignano
 Monferrato;
 Mazzucchi Stefano, vice cancelliere del tribunale civile e penale di
 Chieti;
 Composti David, segretario della regia procura presso il tribunale
 civile e penale di Livorno;
 Vergata Paolo, cancelliere della pretura di Scordia;
 Ianni Agostino, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Santa
 Maria Capua Vetere.
 Sono promossi dalla 4^a alla 3^a categoria, a datare dal 1^o settem-
 bre 1890, coll'annuo stipendio di lire 1800;
 Giuliano Giovanni, segretario, della regia procura presso il tribunale
 civile e penale di Aosta;
 Pozzi Pietro Paolo, cancelliere della pretura di Sezze;
 Salvi Luigi, cancelliere della pretura di Ottajano;
 Cesconi Pietro, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di
 Venezia;
 De Castro Innocenzo, cancelliere della pretura di Partanna;
 Anfossi Salvatore, cancelliere della pretura di Trionfa;
 Oldonino Pietro, cancelliere della pretura di San Giorgio Canavese;
 Vigna Amedeo, cancelliere della pretura di Diano d'Alba;
 Manfredini Giuseppe, cancelliere della pretura di Russi;
 Parodi Luigi, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Genova.
 Con decreti ministeriali del 6 settembre 1890:
 Albanese Michele, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di
 Palermo, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Pa-
 lermo, coll'annuo stipendio di lire 2500, cessando dal percepire
 il decimo sullo stipendio precedente.
 Rabboni Federico, vice cancelliere della pretura di Mazzara del Vallo
 applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Palermo, è
 nominato vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Pa-
 lermo, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dall'applica-
 zione e dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.
 Con decreti ministeriali del 9 settembre 1890:
 De Gobbi Carlo, cancelliere della pretura di Loreto, in servizio alla
 cancelleria del tribunale civile e penale di Legnago, è tempora-
 neamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale
 di Udine.
 Zanconati Giacinto, vice cancelliere della pretura del 2^o mandamento
 di Venezia, è temporaneamente applicato alla cancelleria della
 Corte d'appello di Venezia.
 Gagliardi Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Isola della Scala,
 è tramutato alla pretura del 2^o mandamento di Verona, a sua
 domanda.

Disposizioni fatte nel personale dei notari:

Con RR. decreti del 29 agosto 1890:

Muneghina Rinaldo, notaro residente nel comune di Piombino Dese,
 distretto di Padova, è traslocato nel comune di Villa del Conte,
 stesso distretto.

Fasciani Panfilo, notaro residente nel comune di Introdacqua, distretto
 di Solmona, è traslocato nel comune di Solmona, capoluogo di
 distretto.

Dainotto Pasquale, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza
 nel comune di Santo Stefano Quisquina, distretto di Sciacca.

Traina Mauriz'io, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza
 nel comune di Alessandria della Rocca, distretto di Sciacca.

Con Regi decreti del 1^o settembre 1890:

Bonati Guglielmo, notaro residente nel comune di Copparo, distretto
 di Ferrara, è traslocato nel comune di Ferrara, capoluogo di di-
 stretto.

Vassalli Antonio, notaro residente nel comune di Ferrara capoluogo
 di distretto, è traslocato nel comune di Copparo, distretto di
 Ferrara.

Con decreti ministeriali del 2 settembre 1890:

E' concessa:

al notaro Amici Nicola, una proroga sino a tutto il giorno 8 no-
 vembre prossimo venturo per assumere l'esercizio delle sue funzioni
 nel comune di Castorano.

al notaro Capretti Giuseppe, una proroga sino a tutto il 10 no-
 vembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune
 di Tizzano Val Parma.

Con Regi decreti 3 settembre 1890:

Lodi Giuseppe, notaro residente nel comune di Arena Po, distretto di
 Voghera, è traslocato nel comune di Monte Baccaria, stesso di-
 stretto.

Morgera Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza
 nel comune di Ciorlano, distretto di Santa Maria Capua Vetere.

Papa Antonio, notaro residente nel comune di Acerra, distretto di
 Santa Maria Capua Vetere, è dispensato dall'ufficio di notaro, in
 seguito a sua domanda.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili:

Con R. decreto del 29 agosto 1890:

Martorelli Filippo, notaro in Ceprano, è nominato conservatore e te-
 soriere dell'archivio notarile mandamentale di Ceprano, distretto
 di Frosinone, con l'annuo stipendio di lire 600, da corrisponder-
 gli dai comuni interessati ai sensi dell'art. 104 della legge del
 notariato e 91 del relativo regolamento, a condizione che nei
 modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa presti cau-
 zione rappresentante la rendita annua di lire 30.

Con R. decreto del 3 settembre:

Manardi Raffaele, notaro in Amandola, è nominato conservatore e te-
 soriere dell'archivio notarile mandamentale di Amandola, distretto
 di Ascoli Piceno, con l'annuo stipendio di lire 500, da corri-
 spondergli dai comuni interessati ai sensi degli articoli 104
 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condi-
 zione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa
 presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 25.

MINISTERO DELL'INTERNO

AGENZIE D'EMIGRAZIONE

La Ditta Parodi Ernesto, di Genova, il 9 andante, ha restituita la
 patente di agente di emigrazione, che le era stata rilasciata il 12
 novembre 1889, per cui dal detto giorno 9 andante ha cessato di
 compiere operazioni di emigrazione.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I^a

*ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero
25 giugno 1865, N. 2337, del 10 agosto 1875, N. 2652 e del 18 maggio 1882, N. 756 approvato con*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
30208	Pogna Giovanni	<i>Il Tempo</i> . Ballo (libretto).	—
30209	M. nozzi Giuseppe	<i>Martinetta</i> . Mazurka elegante per pianoforte. Op. 161. (N. di cat. 54207).	Calc. Ricordi. Milano, 31 maggio 1890.
30210	Giaretta F.	<i>Mefistofele</i> . (Opera di Arrigo Boito). Pezzo facile per pianoforte a quattro mani. (N. di cat. 53979).	Detta, 30 id. »
30211	Buzzi Poella A.	<i>L'Album des Demoiselles</i> . Cinq petites suites pour piano: N. 1. <i>Marche de Minuit</i> ; N. 2. <i>Coucher de Soleil sur le lac</i> ; N. 3. <i>Sérénade dans le jardin</i> ; N. 4. <i>Soir d'automne-Romance</i> ; N. 5. <i>Ronde des jeunes filles</i> . (N. di cat. 54302).	Detta, 30 id. »
30212	Viscogliosi V.	<i>Potess'io</i> . Melodia per mezzo-Soprano o Baritono (con accomp. di piano forte. (N. di cat. 54292).	Detta, 10 id. »
30213	Rotoli Augusto	<i>Our King</i> . (Worship thou him) Sacred Song. Words by Frances R. Havergal. (N. 1 in F, N. di cat. 54245).	Detta, 8 id. »
30214	De Leva Enrico	<i>Sorridi e baci</i> . Valzer per canto e pianoforte. Versi di G. Pessina. (N. di cat. 54583).	Detta, 31 id. »
30215	Virowski G. F. Castmire	<i>Sérénade humoristique</i> pour piano. (N. di cat. 54023). <i>Romanza senza parole</i> in <i>La maggiore</i> per pianoforte. (N. di cat. 54019).	Detta, 14 id. »
30216	Detto	<i>Romanza senza parole</i> in <i>La maggiore</i> per pianoforte. (N. di cat. 54019).	Detta, 14 id. »
30217	Detto	<i>Matinata</i> . Romanza per mezzo-Sop. o Ten. (con accomp. di pianoforte). Poeta di L. Croci. (N. di cat. 54015).	Detta, 12 id. »
30218	Vannuccini Luigi	<i>Piccola Mazurka</i> per pianoforte. (N. di cat. 54171).	Detta, 8 id. »
30219	Primoli Luigi	<i>Concistorio di S. S. Leone XIII</i> (fotografia).	Fot. Primoli. Roma, 26 giugno 1890.
30222	Bartoloni Bocci Vincenzo	<i>Tabella per tutte le Ave-Maria della mattina e della sera</i> e per le diverse lunghezze del giorno e della notte a tempo medio astronomico.	Tipo-lit. F. Salvati. Foligno, 1 agosto 1890.
30223	Pastori Rusca G.	<i>Ma préférée</i> . Gavotta per Mandoline et piano. (N. di cat. 54488).	Calc. Ricordi. Milano, 25 giugno 1890.
30224	Detto	<i>Dans le petit boudoir</i> . Mazurka pour Mandoline et piano. (N. di cat. 54489).	Detta, 25 id. »

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE II^a — (DIRITTI D'AUTORE)

durante la seconda quindicina del mese di agosto 1890 per gli effetti del Testo unico delle leggi del Regio decreto del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3^a) e delle Convenzioni internazionali in vigore.

Testo unico delle leggi, ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3^a).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata	OSSERVAZIONI
			Lire	
Pogna Giovanni (Ccreografo).	Milano	30 giugno 1890	2	Art. 23 del testo unico delle leggi.
G. Ricordi e C. (Ditta).	Id.	18 luglio 1890	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Detta	Id.	18 id. »	2	
Primoli Luigi.	Roma	8 id. »	2	
Bartoloni Bocci Vincenzo.	Perugia	31 id. »	2	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	4 agosto 1890	2	
Detto	Id.	4 id. »	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
30225	Pastori Rusca G.	<i>Tête à tête. Mazurka pour une ou deux Mandolines et Guitare.</i> (N. di cat. 54490).	Calc. Ricordi. Milano, 25 giugno 1890.
30226	Detto	<i>Vie joyeuse. Polka pour une ou deux Mandolines et Guitare.</i> (N. di cat. 54491).	Detta, 25 id. »
30227	Norsa Vittorio	<i>Soirées intimes. 4 esquisses caractéristiques pour piano: N. 1. Dans l'ombre estivale.</i> (N. di cat. 54309).	Detta, 14 id. »
30228	Detto	Detta N. 2. <i>Au vieux Château.</i> (N. di cat. 54310)	Detta, 14 id. »
30229	Detto	Detta N. 3. <i>Moment de tristesse.</i> (N. di cat. 54311)	Detta, 14 id. »
30230	Detto	Detta N. 4. <i>Bebés en promenade.</i> (N. di cat. 54312)	Detta, 14 id. »
30231	Ferroni Ubaldo	<i>La Canzone del Giglio</i> per mezzo-Sop. o Bar. (con accomp. di pianoforte). Poesia di A. Falzoni-Gallerani. (N. di cat. 54388).	Detta, 17 id. »
30232	Amadei Roberto	<i>Mefistofele</i> (di Arrigo Boito). Libera trascrizione per pianoforte a 4 mani. (N. di cat. 54152).	Detta, 16 id. »
30233	Acton Charles	<i>Souvenirs fanés. Réverie poétique pour piano.</i> (N. di cat. 54565).	Detta, 20 id. »
30234	Perosio Ettore	<i>Adriana Lecouvreur.</i> (Dramma lirico in 4 atti). Atto 1° <i>Scena e Romanza.</i> Adriana. (Riduzione dell'autore per canto e pianoforte. N. di cat. 54318).	Detta, 9 id. »
30235	Detto	<i>Adriana Lecouvreur.</i> (Id.). Atto 1° <i>Aria dei Colombi.</i> Adriana. (Riduzione id. N. di cat. 54583).	Detta, 9 id. »
30236	Detto	<i>Adriana Lecouvreur.</i> (Id.). Atto 3° <i>Strofe.</i> Chazeuil, Bar. (N. di cat. 54319).	Detta, 9 id. »
30237	Soffredini Alfredo	<i>Il Piccolo Haydn</i> , melodramma in due atti. (Riduzione dell'opera intera per canto e pianoforte).	Detta, 25 id. »
30238	Bocelli Gian-Pio	<i>L'Inverno</i> (nella <i>Lanterna</i> . Rivista comica del 1868 di Antonio Scalvini) Valzer per mezzo-Soprano con accomp. di pianoforte. (N. di cat. 57357).	Detta, 30 id. »
30239	Burgmein J.	<i>Histoire d'un Soldat</i> (d'après le livre des histoires) pour orchestre (partitura). N. di cat. 53920.	Detta, 2 id. »
30240	Rotoli Augusto	<i>Evening rest. Sacred Song.</i> Words by Frances R. Havergal. (N. 1. in G, N. di cat. 54249).	Detta, 25 id. »
30241	Canonica Paolo	<i>Scherzo appassionato</i> per pianoforte. Op. 209. (N. di cat. 54555).	Detta, 14 id. »
30242	Detto	<i>Simplicity.</i> Mazurka elegante per pianoforte. Op. 214. (N. di cat. 54556).	Detta, 30 id. »

[illegible]

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
30243	Guli Caracciolo Pietro	<i>Paruleddi d'amuri (Paroline d'amore)</i> . Canzone Siciliana. Versi di Luigi Guarnieri. Versione italiana dello stesso. (N. di cat. 53535).	Calc. Ricordi. Milano, 30 giugno 1890.
30244	Mattel Tito	<i>Napoli</i> . Tarantella per pianoforte. (N. di cat. 53437).	Detta, 6 id. »
30245	Denza L.	<i>Marguerite</i> . Mélodie. Paroles Françaises de Ant. Roque. (N. di cat. 53798).	Detta, 25 id. »
30246	Tosti F. Paolo	<i>Todessehn</i> (<i>Forrei morire!</i> Gedicht von L. M. Cognetti) Worte von Georg Falkenheim. (N. 1 pour Sop. ou Ten. N. di cat. 54314).	Detta, 14 id. »
30247	—	<i>Indice analitico ed alfabetico del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. Decreto del 2 luglio 1890.</i>	Tip. C. Voghera. Roma, agosto 1890.
30248	Molina Enrico	<i>Un anno di contabilità pubblica</i> . Guida alla lettura dei bilanci e conti dello Stato.	Tip. Seralessandri. Viterbo, 2 agosto 1890.
30249	Ballerini Antonio (E. S. T.)	<i>Opus Theologicum morale</i> in Busembaum Medullam.	Tip. Glachetti, figlio e C. Prato, 30 luglio 1890.
30250	G. A. L'Etolle dott. Jur	<i>Soluzione della questione Romana</i> per l'Imperatore Guglielmo II di Germania ed il Papa Leone XIII.	Detta, 10 agosto 1890
30251	Zocchi Gaetano	<i>Panegirici</i> .	Detta, 1 id. »
30253	Giorli Ezio	<i>L'Operaio Italiano</i> (con problemi pratici risolti, figure e tavole litografiche di disegno).	Tip. Sociale. Roma, 18 agosto 1890.
30255	Speranza Serafino	<i>La Sibilla Delfica</i> . (Incisione tratta dal dipinto di Michelangelo).	R. Calcografia. Roma, 19 agosto 1890.
30256	Marcucci Giuseppe	<i>La Creazione delle acque</i> . (Incisione tratta dal dipinto di Michelangelo).	Detta, 19 id. »
30257	Siniscalco Carlo	<i>Istoria del Vesuvio e del monte di Somma</i> con la descrizione delle principali eruzioni Vesuviane dall'anno 79. E. V. fino alle recenti (con 57 tavole litografate).	Tip. R. Accademia delle Scienze (diretta da M. De Rubertis). Napoli, agosto 1890.
30259	Caracciolo F.	<i>Fatti principali riguardanti la formazione del Regno d'Italia</i> svolti sui nuovi programmi ministeriali per la 3 ^a classe elementare (con molte figure nel testo).	Tip. Lanciano e d'Ordia. Napoli, 1 agosto 1890.
30260	Detto	<i>Racconti di Storia Ebraica, Greca e Romana</i> , svolti sui nuovi programmi ministeriali per la 1 ^a e 2 ^a classe elementare (con molte figure nel testo).	Detta, 1 id. »
30261	Rendina Luigi	<i>Analisi e tariffa dei prezzi per costruzioni civili</i> (compilata dagli ingegneri comm. Federico Rendina, cav. Guglielmo Turi e Costantino Silli).	(Edizione Trevisini). Tip. Carlo Verdesi. Roma, 30 luglio 1890.
30263	Massani Sesto	<i>Esercizi per addestrare gli alunni delle scuole elementari nel disegno a mano libera</i> raccolti e ordinati in 5 quaderni.	Lit. G. Wienk e figli. Bologna, maggio 1890.
30264	Bartoloni Bocci Vincenzo	<i>Le quattro stagioni</i> con i rispettivi mesi e con il numero de' giorni di ciascuno, cui si unisce la propria costellazione dello Zodiaco (quadro in litografia).	Lit. Salvati. Foligno, 2 agosto 1890.
30265	Schlimm G.	<i>Notizie geografico-storiche</i> per gli allievi della 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a classe elementare (6 ^a edizione riveduta e corretta, arricchita di carte geografiche e di numerose incisioni) — (due volumetti).	Tip. Vitt. Giliberti. Palermo, 20 agosto 1890.

N O M E di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	D A T A della presentazione	Tassa pagata	O S S E R V A Z I O N I
			Lire	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	4 agosto 1890	2	
Detta	Id.	4 id. »	2	
Detta	Id.	4 id. »	2	
Detta	Id.	4 id. »	2	
Voghera Carlo (Editore).	Roma	14 id. »	2	
Molina prof. Enrico.	Id.	14 id. »	2	
Palmieri P. Domenico (D. C. D. G.).	Firenze	14 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositati i primi tre volumi.
Giachetti figlio e C. (Ditta).	Id.	14 id. »	2	
Zocchi D. Gaetano.	Id.	19 id. »	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositato il volume 1°.
Giorli Ezio.	Roma	18 id. »	2	Detto. — Depositato il volume 1°.
Direttore della R. Calcografia e per esso sig. Fornari.	Id.	22 id. »	2	
Detto	Id.	22 id. »	2	
Siniscalco Carlo.	Napoli	23 id. »	2	
Caracciolo prof. Francesco.	Id.	26 id. »	2	
Detto	Id.	26 id. »	2	
Rendina Ing. Luigi.	Id.	26 id. »	2	
Massani Sesto.	Forlì	12 id. »	2	
Bartoloni Bocci Vincenzo.	Perugia	25 id. »	2	
Schimicci Giovanni.	Palermo	23 id. »	2	

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
30220	Oberholtzer Francesco	<i>Roma porto di mare.</i> (1873-1887). Progetto (memoria esplicativa con pianta generale).	Tip. F.lli Pallotta. Roma, 1888.
30221	Bocea Vittorio	<i>Progetto per la navigazione fluviale dal Lago Maggiore all'Adriatico.</i> (Memoria esplicativa).	Tipografico Italiano. Roma, 1890.
30252	Cavalcaselle G. B. e Grovve J. A.	<i>Raffaello</i> la sua vita e le sue opere. (Due volumi con 23 tavole d'incisioni).	Tip. Successori Le Monnier. Firenze, 1884 e 1890.
30254	Ghislanzoni A.	<i>Fiamma.</i> Opera-ballo in 4 atti. Musica di N. T. Ravera — (libretto).	Tip. Jacquemod. Alessandria, 1890.
30258	Valente Vincenzo	<i>I Granatieri.</i> Operetta musicale in tre atti (partitura).	—
30262	G. Romeo di Luca	<i>Nuova Smorfia del giuoco del lotto.</i> (23 ^a edizione).	Tip. G. Nobile. Napoli, 1888.

Parti di opere depositate in continuazione dei depositi precedentemente fatti —

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
29457	Ziegler dott. Ernesto	<i>Trattato di Anatomia patologica generale e speciale</i> ad uso dei medici e degli studenti. Ultima edizione tedesca, interamente rinnovata, tradotta dal dott. Luciano Armani. (Seconda edizione italiana con numerosissime figure nere e colorate).	(Edizione dott. V. Pasquale). Napoli, 1890.

*ELENCO N. 15 delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione
approvato con R. decreto 19 settembre 1882, N. 1012*

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
3052	30208	Pogna Giovanni	<i>Il Tempo.</i> Ballo (libretto)	—

unico delle leggi sui diritti d'autore, ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3^a).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata	OSSERVAZIONI
			Lire	
Oberholtzer Ing. Francesco.	Roma	15 luglio 1890	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. — Rappresentato per la prima volta il 26 ottobre 1889 al teatro Gerbino in Torino.
Bocca Ing. Vittorio.	Id.	26 id. »	2	
Successori Le Monnier (Società).	Firenze	19 agosto 1890	2	
Ravera Nicolò Teresio.	Alessandria	21 id. »	2	
Valente Vincenzo.	Napoli	25 id. »	2	
De Falco Domenico.	Id.	27 id. »	2	

Art. 24 del Testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3^a)

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione		Tassa pagata	OSSERVAZIONI
		Attuale	Precedente (1° deposito)	Lire	
Dott. V. Pasquale (Casa Editrice).	Napoli	23 agosto 1890	5 dicembre 1889	—	Depositata la parte se- conda: <i>Anatomia pa- tologica speciale</i> (vol. 1°) (pag. 1 a 320).

a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1835, N. 2337, 10 agosto 1875, N. 2352 e 18 maggio 1882, N. 753 (Serie 3^a) durante la seconda quindicina del mese di agosto 1890.

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata	OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA della presentazione	— Lire	
Pogna Giovanni (Coreografo).	Milano	392	30 giugno 1890	10	Art. 23 del testo unico delle leggi.

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	D A T A della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
9053	30214	De Leva Enrico	<i>Sorrisi e baci</i> . Valzer per canto e pianoforte. Versi di G. Pessina. (N. di cat. 54583).	1890
9054	30237	Soffredini Alfredo	<i>Il Piccolo Haydn</i> . Melodramma in due atti. (Riduzione dell'opera intiera per canto e pianoforte).	1890
9055	30230	Burgmein J.	<i>Histoire d'un Soldat</i> (d'après le livre des histoires) pour orchestre (partitura).	1890
9056	30244	Mattei Tito	<i>Napoli</i> . Tarantella per pianoforte. (N. di cat. 53437).	1890
9057	30254	Ghislanzoni A.	<i>Fiamma</i> . Opera-ballo in 4 atti. (Musica di N. T. Ravera) — (libretto).	1890
9058	30258	Valente Vincenzo	<i>I Granatieri</i> . Operetta musicale in tre atti (partitura).	Rappresentata per la prima volta il 26 ottobre 1889 al teatro Gerbino in Torino.

Roma, addì 2 settembre 1890.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO.

In conformità dell'avviso, in data 13 luglio p. p. pubblicato nel N. 167 della *Gazzetta Ufficiale*, si avverte che col 30 settembre corrente scade il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina dei medici provinciali e che non sarà tenuto conto di quelle che fossero presentate dopo il detto giorno.

Roma, 12 settembre 1890.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

È indetto il concorso a quindici posti semigratuiti, istituiti nel Collegio-Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e riservati ai figliuoli degli insegnanti elementari più benemeriti dell'educazione del popolo.

Le istanze per l'ammissione al concorso dovranno essere presentate a questo Ministero non più tardi del 5 ottobre prossimo ed accompagnate dai documenti qui appresso indicati:

1. Atto di nascita, rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile e comprovante che il giovinetto sia di età non minore dei sette, nè maggiore degli undici anni;
2. Certificato di vaccinazione e di sana costituzione fisica;
3. Attestato degli studi fatti, dal quale risulti che il giovinetto sia istruito in proporzione dell'età;
4. Stato di famiglia, rilasciato dal Municipio e comprovante le condizioni economiche della famiglia stessa;
5. Atto di nomina del genitore insegnante e certificati dei servizi resi nel pubblico insegnamento.

Le famiglie degli alunni, o coloro che assumono di farne le veci, debbono obbligarsi verso l'Amministrazione dell'Istituto:

a) di pagare, nel modo e nel tempo prescritti, la somma di annue lire duecento, corrispondente alla metà della retta, oltre lire cinquanta all'anno per gli abiti di uscita e di ginnastica e per la calzatura;

b) di provvedere agli abiti di casa ed alla biancheria personale;

c) di rimborsare le spese di posta e di tasse scolastiche.

Roma, 10 settembre 1890.

Per il Direttore Capo

della Divisione Istruzione Primaria e Popolare
D. FAILLA.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 13 settembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 759,4

Umidità relativa a mezzodì 66

Vento a mezzodì SSW. debolissimo.

Cielo Coperto e temporalesco.

Termometro centigrado { Massimo 24°, 2,
Minimo 17°, 0,

Pioggia in 24 ore . mm. 1,0.

Li 13 settembre 1890.

Europa pressione abbastanza elevata Nord-Ovest 768; bassa Nord; Arcangelo, Pietroburgo 754.

Italia nelle 24 ore: barometro abbassato ancora uno a quattro millimetri Nord al Sud, Sicilia, Sardegna.

Nella notte piogge nelle Marche. Temperatura generalmente aumentata. Stamane sereno alto Tirreno, Sicilia, estremo Sud penisola, coperto altrove. Venti deboli o calma. Barometro depressione secondaria (760) Golfo Genova; 762 Milano, Lecce, Girgenti. Mare calmo o mosso.

Probabilità: venti deboli settentrionali Nord, del terzo quadrante Sicilia; cielo nuvoloso con temporali specialmente Centro e Sud.

Per i: Direttore Capo della 1^a Divisione: TRINCHELLI

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 14 settembre 1890.

Li 14 settembre 1890.

Probabilità: venti deboli settentrionali, cielo sereno Nord, varlo altrove, con qualche pioggia Italia inferiore.

BERNA, 13. — Il Consiglio federale tiene seduta fino alle 10 pomeridiane.

Se gli avvenimenti lo richiedessero, il Consiglio terrebbe seduta
stasera.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del di 13 settembre 1890.

VALORI AMMESSI		Godimento	Valore		PREZZI				Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
a			nom.	vers.	IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE			
CONTRATTAZIONE IN BORSA							Fine corrente	Fine prossimo		
RENDITA 5 0/0	1.a grida	1 luglio 90	—	—						
	2.a		—	—						
	1.a grida	1 aprile 90	—	—	96,50	96 50	96,80 82 1/2 85 90 .			
	2.a		—	—						
	detta 3 0/0		—	—						
Cert. sul Tesoro Emiss. 1880/84			—	—					61 75	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0			—	—					99 50	
Prestito R. Blount 5 0/0			—	—					95 25	
Rothschild		1 giugn. 90	—	—					97 80	
			—	—					99 50	
Obbl. Municip. e Cred. Fondario										
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		1 luglio 90	500	500					468 —	
4 0/0 1.a Emissione		1 ottobr. 89	500	500					440 —	
4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.			500	500					430 —	
Cred. Fond. Banco S. Spirito		1 aprile 90	500	500	474,50	474 50				
» » Banca Nazionale 4 0/0			500	500					482 —	
» » » 4 1/2 0/0			500	500					408 —	
» » Banco di Sicilia			500	500						
» » Napoli			500	500						
Azioni Strade Ferrate										
Az. Ferr. Meridionali		1 luglio 90	500	500					719 —	
» » Mediterraneo stampigliate			500	500					583 —	
» » » certif. provv.			500	250						
» » Sarde (Preferenza)			250	250						
» » Palermo. Mar. Trap. 1.a e 2.a E. della Sicilia		1 aprile 90	500	500						
		1 genna. 90	500	500						
Azioni Banche e Società diverse										
Az. Banca Nazionale		1 luglio 90	1000	750					1770 —	
» » Romana			1000	1000					1060 —	
» » Generale			500	250			480			
» » di Roma			500	250					645 —	
» » Tiberina		1 genna. 89	200	200					78 —	
» » Industriale e Commerciale.		1 aprile 90	500	500					486 —	
» » » cert. prov.			500	250					480 —	
Soc. di Credito Mobiliare Italiano		1 luglio 90	500	400					619 —	
» » di Credito Meridionale		1 genna. 88	500	500					160 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.		1 aprile 90	500	500			885			
» » Acqua Marcia		1 luglio 90	500	500			943			
» » Italiana per condotte d'acqua		1 genna. 90	500	450					270 —	
» » Immobiliare		1 luglio 90	500	500			485 486			
» » dei Molini e Magaz. Generali.			250	250					258 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche		1 genna. 89	100	100						
» » Generale per l'Illuminazione		1 genna. 90	500	500					230 —	
» » Anonima Tramway Omnibus			250	250						
» » Fondiaria Italiana		1 genna. 89	150	150			141 141,50		36 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio		1 aprile 90	250	250						
» » dei Materiali Laterizi			250	250						
» » Navigazione Generale Italiana		1 genna. 90	500	500					371 —	
» » Metallurgica Italiana			500	500					300 —	
» » della Piccola Borsa di Roma			250	250					240 —	
» » Cautehouc			200	200					190 —	
Azioni Società Assicurazioni										
Az. Fondiaria Incendi		1 genna. 90	100	100					93 —	
» » Fondiaria Vita			250	125					235 —	
Obbligazioni diverse										
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		1 luglio 90	500	500					292 50	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)			1000	1000						
» » Soc. Immobiliare		1 aprile 90	500	500					470 —	
» » 4 0/0			250	250					201 —	
» » Acqua Marcia		1 luglio 90	500	500						
» » SS. FF. Meridionali		1 aprile 90	500	500						
» » FF. Pontebba Alta Italia		1 luglio 90	500	500						
» » FF. Sarde nuova Emiss. 3 0/0		1 aprile 90	500	500						
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)			300	300						
» » » II »		1 luglio 90	300	300						
» » FF. Second. della Sardegna			500	500						
Buoni Meridionali 5 0/0			500	500						
Titoli a Quotazione Speciale										
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)			—	—						
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		1 aprile 90	25	25						

Sconto	C A M B I		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.	PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1890					
3	Francia	90 giorni	»	»	99 82 1/2	Rendita 5 0/0	96 30	Az. Banco di Roma	650 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
4	Parigi	Cheques	»	»	100 62 1/2	» 3 0/0	61 50	» » Banca Tiberina	70 —	» » Navig. Gen.	—
	Londra	90 giorni	»	»	25 17	Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	—	» » Ind. e Com.	493 —	» » Italiana	370 —
	Vienna, Trieste.	Cheques	»	»	»	Prestito Rothschild 5 0/0	99 50	» » » Certif.	475 —	» » Metallurgic.	—
	Germania	90 giorni	»	»	»	Obbl. città di Roma 4 0/0	440 —	» » Soc. Cred. Mobil.	610 —	» » Italiana	310 —
		Cheques	»	»	»	» Cred. Fondario	—	» » » Merid.	180 —	» » della Picco-	243 —
			»	»	»	» Santo Spirito	471 —	» » Gas stampigl.	880 —	» » la Borsa	—
			»	»	»	» Cred. Fondario	—	» » Acqua Marcia	950 —	» » Fondiari. In-	93 —
			»	»	»	» Banca Nazion.	482 —	» » » st	—	» » Fond. Vita	235 —
			»	»	»	» Cred. Fondario	—	» » Condott. d'ac.	270 —	» » Caoutchouc	190 —
			»	»	»	» Ban. Naz. 4 1/2 0/0	500 —	» » Gen. Illumin.	225 —	» » Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	470 —
			»	»	»	Az. Fer. Meridionali	712 —	» » Immobiliare	480 —	» » » 4 0/0	201 —
			»	»	»	» » Mediterraneo	575 —	» » Molini e Ma-	260 —	» » » Ferrovie	291 —
			»	»	»	» » certif. 565	—	» » gaz. Gen.	—		
			»	»	»	» Banca Nazionale	1760 —	» » Tramway Om.	148 —		
			»	»	»	» » Romana	1050 —	» » Fond. Italiana	32 —		
		»	»	»	» » Generale	432 —	» » Min. Antim.	—			

Risposta dei premi	} 27 Settembre	
Prezzi di compensazione		
Compensazione		20 »
Liquidazione		30 »
Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.		
Il Sindaco: MARIO BONELLI		